Lr Campania 14 del 20.3.1982⁽¹⁾.

Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all'esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica, ai sensi dell'*art. 1, secondo comma, della L.R. 1*° settembre 1981, n. 65 ⁽²⁾.

- (1) Pubblicata nel B.U. Campania 29 marzo 1982, n. 24.
- (2) In deroga a quanto previsto dalla presente legge vedi l'art. 6, L.R. 28 novembre 2000, n. 15. Vedi, anche, la Delibera G.R. 23 marzo 2001, n. 1349.

Allegato

Direttive

TITOLO II Direttive - Parametri di pianificazione.

1. Piano regolatore generale.

(omissis)

1.8. Zone agricole.

Gli strumenti urbanistici generali dovranno individuare le destinazioni colturali in atto per tutelare le aree agricole particolarmente produttive, evitando che esse siano utilizzate a fini edilizi.

La carta dell'uso agricolo e delle attività colturali in atto individua il carattere prevalente delle colture (21).

Gli indici da applicare sono desunti da idonea certificazione da allegare alla richiesta di concessione edilizia e relativa alla destinazione colturale all'atto della richiesta medesima (22)

Nelle zone agricole l'indice di fabbricabilità fondiaria sarà cosi' articolato:

- Aree boschive, pascolive e incolte 0,003 mc./mq.;
- Aree seminative ed a frutteto 0,03 mc./mq.;
- Aree seminative irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva 0.05 mc./mg.

Nel computo dei volumi abitativi di cui sopra non sono da conteggiarsi: stalle, i silos, i magazzini e i locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali e aziendali documentate, nonché gli impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti lattiero-caseari.

Per tali realizzazioni possono essere stabiliti indici di fabbricabilità territoriale rispetto al fondo, non maggiore di 0,10 mc/mq; altresì per gli allevamenti zootecnici che possono essere consentiti esclusivamente nelle zone boschive, incolte e pascolive, con l'eccezione degli allevamenti bufalini che potranno avvenire ovunque, non vanno superati i seguenti limiti:

- indice di copertura 0,05;
- minima distanza dai confini mt. 20 (23).

Le esistenti costruzioni a destinazione agricola possono, in caso di necessità, essere ampliate fino ad un massimo di 20% dell'esistente cubatura, purché esse siano direttamente utilizzate per la conduzione del fondo opportunamente documentata.

Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che sull'area asservita venga

trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Ufficio tecnico comunale.

In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso l'accorpamento dei volumi nell'area di un solo Comune.

Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata a fini edificatori restano vincolate alla inedificabilità e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.

Nelle zone agricole la concessione ad edificare per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli titolo principale ai sensi dell'art. 12 della L. 9 maggio 1975, n. 153.

- (21) Capoverso inserito dall'art. 1, L.R. 2 gennaio 1987, n. 2.
- (22) Capoverso inserito dall'art. 1, L.R. 2 gennaio 1987, n. 2.
- (23) Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 27 aprile 1998, n. 7, il quale indica erroneamente quale comma da sostituire il quarto. Vedi, anche, l'art. 3 della suddetta legge.